

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO

Art. 1

Riferimenti ed ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (di seguito “Università” o “Ateneo”). Esso si estende ai corsi di studio post-laurea nei limiti delle previsioni concernenti il carico didattico annuo dei docenti dell’Ateneo.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività che non sono svolte dai docenti, quali le esercitazioni di laboratorio e le attività tutoriali a cura di esperti esterni e le esercitazioni linguistiche dei collaboratori esperti linguistici a tempo determinato e indeterminato.
3. Gli incarichi di docenza fanno riferimento agli insegnamenti, curriculari o integrativi, nella misura in cui essi siano effettivamente previsti nella programmazione didattica dei singoli corsi di studio. Gli insegnamenti curriculari sono distinti in obbligatori e opzionali. Sono considerati opzionali gli insegnamenti per i quali sia prevista nei piani di studio l’opzione da parte degli studenti.
4. Gli incarichi di insegnamento sono preordinati al soddisfacimento delle esigenze formative previste negli ordinamenti dei corsi nel rispetto dei requisiti necessari per l’accreditamento degli stessi nel quadro della normativa vigente in materia.

Art. 2

Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l’attività di didattica frontale nei corsi di studio e le altre attività di insegnamento, di tutorato e di orientamento di cui all’articolo 26 del Regolamento didattico di Ateneo. Tali attività sono svolte nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità fissate annualmente dal Senato accademico in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica, nell’ambito delle quali è proposto al consiglio di amministrazione anche il carico didattico minimo per i professori.
2. Nell’ambito del complessivo monte orario annuo di 1500 ore di impegno in regime di tempo pieno, i professori sono tenuti a dedicare all’insegnamento ed alle attività connesse non meno di 350 ore, delle quali almeno 120 ore di effettiva attività in aula, corrispondenti a 20 CFU, ridotti a 15 CFU nei corsi della Facoltà di Ingegneria e Architettura.
3. La quota di impegno da dedicare all’insegnamento ed alle attività connesse è ridotta ad almeno 90 ore per i ricercatori a tempo indeterminato che intendono svolgere attività didattica curriculare; ad essi è riconosciuto in tal caso il titolo di “professore aggregato” per l’intero anno accademico. I ricercatori a tempo determinato svolgono le ore di effettivo insegnamento previste nel contratto individuale.
4. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei corsi di studio di primo e secondo livello e nei corsi di studio a ciclo unico, secondariamente nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca; inoltre, nei corsi post-laurea, quali: master universitari, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione e di formazione continua.
5. Per lo svolgimento di attività didattiche curriculari ulteriori rispetto al numero di ore d’aula indicato al precedente comma 1, è riconosciuto ai docenti strutturati nell’Ateneo un compenso orario lordo, aggiuntivo alla normale retribuzione, pari alla misura massima fissata con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge 240/2010, per i professori, ridotto per i ricercatori al 90%

della medesima misura massima. Il compenso è stabilito al 20% per le ore svolte in mutuaione.

6. I compensi aggiuntivi sono riconosciuti esclusivamente con provvedimento formale del Presidente dell'Università. I carichi didattici relativi ad eventuali attività integrative rispetto a quelle previste nei piani di studio devono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
7. Gli organi di governo dell'Università perseguono l'obiettivo di assegnare almeno un carico didattico nei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciascun professore. Ove non sia possibile, per le più diverse ragioni, conseguire tale obiettivo, si intendono richiamate tutte le previsioni contenute al riguardo all'articolo 26 nel Regolamento didattico di Ateneo.
8. Tutti i professori e i ricercatori sono tenuti a registrare, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento didattico di Ateneo, i dati relativi all'attività didattica effettuata ed ai compiti connessi alla funzione. A tal fine l'Università fornisce appositi strumenti cartacei o digitali, la cui compilazione e sottoscrizione da parte del docente di ruolo fa fede ai fini dell'autocertificazione del lavoro svolto.
9. L'Università può chiamare a prestare attività didattiche, senza che ciò dia luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, esperti provenienti da altre amministrazioni, da enti e imprese, o lavoratori autonomi, anche in quiescenza, provvisti di alta qualificazione e di un significativo curriculum scientifico o professionale, nonché docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama.

Art. 3

Assegnazione dei compiti didattici ai docenti strutturati nell'Ateneo

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai docenti strutturati nei ruoli dell'Università, inclusi i docenti in convenzione con altri atenei ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge 240/2010, è programmata nell'anno accademico precedente secondo le seguenti fasi:
 - a. individuazione, per ciascun corso di studi, dei "docenti di riferimento" ai fini della corretta redazione della relativa "scheda SUA";
 - b. proposta di assegnazione del carico didattico ai docenti di riferimento e agli altri docenti strutturati nell'Ateneo;
 - c. successiva verifica della sostenibilità e congruità dei carichi didattici per singolo docente, tenendo conto del regime orario individuale, dell'effettiva attivazione degli insegnamenti a carattere opzionale, delle eventuali mutuaioni fra diversi corsi di studi;
 - d. attribuzione definitiva dei carichi didattici.
2. L'individuazione dei "docenti di riferimento" è operata di norma dall'Ateneo sulla base dei criteri di accreditamento vigenti. Nelle successive fasi, e fino alla chiusura della scheda SUA, la predetta individuazione potrà essere adeguata alle effettive esigenze dei singoli corsi di studi.
3. La proposta di assegnazione del carico didattico ai docenti di riferimento e agli altri docenti strutturati nell'Ateneo è formulata - entro il 30 aprile di ogni anno - da ciascun Preside al Rettore, al Presidente dell'Università e al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 27 del vigente Regolamento didattico di Ateneo e dell'articolo 6 del Regolamento-Quadro, sentito il Consiglio di Facoltà. Nella proposta, il Preside adotta il criterio della massima copertura possibile della didattica programmata.
4. Per ogni insegnamento programmato, vengono indicati:
 - a. l'annualità di corso cui si riferisce;
 - b. il semestre o i semestri di svolgimento;
 - c. il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
 - d. il numero di crediti formativi assegnati;
 - e. l'impegno didattico in numero di ore;
 - f. il nominativo del docente proposto per la relativa copertura.

5. Per i carichi didattici non coperti da docenti strutturati nell'Ateneo, il Preside, entro lo stesso termine di cui al comma 3, propone le coperture ai sensi del successivo articolo 4, ovvero la procedura di cui all'articolo 5.
6. La successiva verifica della sostenibilità e congruità dei carichi didattici per singolo docente è curata dagli organi centrali di Ateneo, secondo le indicazioni del Senato accademico. La verifica tiene conto dell'ottimale ripartizione degli impegni di tutti i professori e dei ricercatori in relazione agli obblighi di insegnamento, ai pregressi carichi sostenuti, agli indici di valutazione da parte degli studenti e di altri elementi di quadro, con particolare riferimento al sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.
7. All'esito della verifica della sostenibilità e congruità dei carichi didattici, segue il provvedimento del Presidente con l'attribuzione definitiva dei carichi didattici a ciascuno dei docenti inclusi nei ruoli dell'Ateneo, fatte salve l'effettiva attivazione degli insegnamenti aventi carattere opzionale e le eventuali mutazioni fra diversi corsi di studi.

Art. 4

Affidamento di ulteriori incarichi di insegnamento

1. Qualora, all'esito delle procedure di cui all'articolo 3, rimangano insegnamenti privi di copertura, il Preside di Facoltà può richiedere agli organi di Ateneo l'affidamento temporaneo di insegnamenti a professori o ricercatori fuori ruolo, ovvero in servizio di ruolo in altri atenei. In quest'ultimo caso, il docente universitario in servizio è tenuto a dotarsi dell'autorizzazione del Rettore dell'ateneo di titolarità in ordine alla previsione contenuta all'art. 6, comma 12 della legge 240/2010. Si considera sufficiente, ai soli fini della procedura di valutazione e nelle more del perfezionamento dell'eventuale affidamento, la copia dell'istanza di richiesta del nulla osta già protocollata presso l'ateneo di titolarità.
2. In alternativa alla previsione di cui al comma precedente ed in presenza delle stesse esigenze, il Preside può proporre, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/2010, con le utili motivazioni:
 - a. incarichi ad assegnisti di ricerca, in possesso del dottorato di ricerca, che siano stati già nominati dall'Ateneo a seguito di bando pubblico, purché l'incarico di insegnamento non pregiudichi lo sviluppo dei progetti in corso di realizzazione;
 - b. incarichi a dipendenti di ruolo dell'Ateneo in possesso del dottorato di ricerca o comunque provvisti di idonei titoli accademici e professionali;
 - c. incarichi ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche nel quadro di specifiche convenzioni con enti pubblici o enti di ricerca.
3. Per gli insegnamenti rimasti vacanti, il Preside di Facoltà, previa delibera del Consiglio di Facoltà, può infine proporre, docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 240/2010. Le proposte sono vagliate dal Consiglio di amministrazione ai fini della valutazione della congruità amministrativa e contabile. I conferimenti, ove non sussistano osservazioni da parte del Rettore, sono quindi formalizzati dal Presidente dell'Università e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto per accettazione dall'incaricato.
4. Tutti i contratti devono precisare l'oggetto e la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento, nonché l'ammontare del compenso commisurato all'impegno previsto, determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione e secondo i parametri coerenti con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 313 del 21/7/2011. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

5. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo in alcun caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 5

Contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010

1. Per gli insegnamenti rimasti ulteriormente vacanti a seguito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, l'Ateneo può conferire contratti temporanei di insegnamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 240/2010.
2. L'individuazione dei destinatari dei contratti è effettuata, previo apposito avviso pubblico, mediante valutazione comparativa delle domande di partecipazione. L'Avviso pubblico deve riportare:
 - a. l'insegnamento previsto;
 - b. il settore scientifico-disciplinare;
 - c. il corso di studio presso il quale si svolge l'attività;
 - d. la località di svolgimento dell'incarico, nel caso essa sia diversa da Enna;
 - e. il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - f. il numero delle ore di didattica frontale;
 - g. l'anno accademico di riferimento;
 - h. la tipologia dell'attività di insegnamento (frontale o laboratorio);
 - i. il corrispettivo previsto;
 - j. i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - k. i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.
3. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università per quindici giorni di calendario, che possono essere ridotti ad almeno cinque quando si tratti di bandi reiterati e in tutti gli altri casi di urgenza. Le candidature sono avanzate con domanda degli interessati, in carta libera o on line in relazione alla specifica previsione di bando, con allegata la seguente documentazione:
 - a. curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
 - b. elenco delle pubblicazioni;
 - c. nulla-osta del Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo in servizio nell'Ateneo;
 - d. autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i soggetti esterni all'Università, se dipendenti pubblici.;
 - e. per i docenti di ruolo in altra università, assenza di condizioni di conflitto di interessi e autorizzazione del Rettore dell'ateneo di titolarità in ordine alla previsione contenuta all'art. 6, comma 12 della legge 240/2010. Si considera sufficiente, ai soli fini della procedura di valutazione e nelle more della stipula del contratto, la copia dell'istanza di richiesta del nulla osta già protocollata presso l'ateneo di titolarità;
 - f. in analogia con il punto e, stesse condizioni e analoga documentazione nel caso di dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni.
4. La valutazione delle domande è svolta da una apposita commissione per ciascuna Facoltà nominata e presieduta dal Preside. La commissione si esprime preliminarmente sulle candidature di cui alla lettera e) del precedente comma, eventualmente dichiarando le situazioni di conflitto di interesse che non consentono di procedere nell'esame di una o più candidature. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti di norma per non più di 15 cfu nello stesso anno accademico. Tale limite può essere derogato nel caso in cui si debba assicurare il completamento dei cfu dell'incarico con il quale viene superato il limite massimo.

5. La commissione tiene conto della previsione contenuta all'art. 23, comma 2, della legge 240/2010 secondo la quale il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti. La commissione valuta inoltre:
 - a. il curriculum dei candidati;
 - b. i titoli di studio e scientifici, oltre quelli preferenziali;
 - c. le pregresse attività didattiche, ove esistenti, con particolare riferimento a quelle svolte in ambito universitario;
 - d. le attività e le pubblicazioni scientifiche;
 - e. le certificazioni linguistiche riferite alle lingue straniere e in particolare alla lingua inglese ove non specificate altre lingue;
 - f. il titolo di cultore della materia.
6. La valutazione dei titoli, delle esperienze pregresse e della documentazione presentata è effettuata avuto riguardo alla congruità degli stessi rispetto al settore scientifico-disciplinare inerente cui afferisce ciascun contratto.
7. Dell'esito della procedura comparativa viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Università. Entro i successivi tre giorni, sono ammessi reclami al Presidente dell'Università esclusivamente per gli aspetti formali e per errori materiali.
8. Gli incarichi proposti dalla commissione esaminatrice sono formalizzati dal Presidente dell'Università e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto per accettazione dall'incaricato. Le attività didattiche sono sempre svolte personalmente dai docenti incaricati. È esclusa - ed è considerata causa di risoluzione immediata del contratto - ogni forma di delega o di sub-affidamento.
9. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo in alcun caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 6 Organizzazione delle attività didattiche

1. In assenza di previsioni diverse, l'organizzazione delle attività didattiche - e quindi degli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 - si conforma alle indicazioni di cui alla Tabella seguente, contenute nel "Regolamento-Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti", pubblicato in permanenza sul sito web dell'Ateneo:

Attività e distribuzione temporale	Prima annualità di tutti i Corsi di Laurea e di Laurea magistrale	Annualità successive alla prima in tutti i Corsi di Laurea e di Laurea magistrale
Inizio lezioni I semestre	Non prima dell'1 ottobre e non oltre il 5 novembre	Non oltre il 30 settembre
Periodo disponibile per le lezioni nel I semestre	Secondo il calendario del Corso	Almeno 100 giorni di calendario
Inizio lezioni II semestre	Non oltre il 15 febbraio	
Periodo disponibile per le lezioni nel II semestre	Almeno 100 giorni di calendario	
Durata della sessione invernale di esami	Massimo 50 giorni di calendario	
Durata della sessione estiva di esami	Massimo 50 giorni di calendario	

2. Gli incarichi didattici, quando non meglio dettagliati, sono espressi in crediti formativi universitari. Il CFU, indipendentemente dalla sua durata in ore di didattica frontale o di apprendimento assistito (di norma pari a 6 ore, elevabili fino a 10), è adottato più in generale anche quale unità di misura dell'impegno professionale complessivo del docente: esso include pertanto la preparazione dei materiali didattici, la valutazione del profitto degli studenti in itinere e finale in tutte le sessioni ordinarie e straordinarie dell'anno accademico, la partecipazione alle riunioni del consiglio di corso di studi ed ogni altra attività connessa, compresa quella di orientamento.
3. Salvo diversa esplicita previsione, le attività di insegnamento hanno luogo nella città di Enna, nelle sedi che l'Università riterrà opportune e che saranno comunicate tempestivamente ai docenti.
4. Le attività previste negli affidamenti sono calendarizzate dagli stessi docenti tenendo conto delle previsioni organizzative dell'Università di Enna fissate nei regolamenti di Ateneo. Le attività previste nei contratti di insegnamento, in assenza di diversa indicazione nei bandi, sono pianificate secondo i medesimi regolamenti di Ateneo.

Art. 7

Doveri dei soggetti incaricati

1. Coloro che ottengono un incarico di cui agli articoli 4 e 5, oltre a rispettare la calendarizzazione fissata dagli organi di Ateneo, sono tenuti a:
 - a. garantire la partecipazione a tutti gli appelli per le prove di valutazione degli studenti per ciascuna delle sessioni di esame previste nell'Università, oltre ad un appello straordinario per gli studenti ripetenti e/o lavoratori;
 - b. garantire l'ulteriore partecipazione alle commissioni di valutazione degli studenti sino alla conclusione del mese di febbraio ricadente nell'anno solare successivo a quello accademico cui si riferisce l'incarico, nonché l'eventuale partecipazione alle sedute di laurea;
 - c. assicurare il ricevimento degli studenti e le attività connesse, per una disponibilità complessiva pari ad un'ora per ogni CFU attribuito. Il tempo totale risultante deve essere equamente distribuito nell'ambito del semestre di insegnamento, in maniera da prevedere non più di due ore in una stessa settimana;
 - d. assicurare la disponibilità a partecipare alle riunioni collegiali stabilite dalla Facoltà, nonché alle sedute del Consiglio del corso di studi, del quale fanno parte tutti gli incaricati, a qualsiasi titolo, di un insegnamento. La partecipazione alle riunioni degli organi accademici di coloro che sono incaricati di un insegnamento ai sensi del presente Regolamento è disciplinata dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Coloro che a qualsiasi titolo accedono agli incarichi previsti nel presente Regolamento sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo. La partecipazione alle procedure selettive e la sottoscrizione dei contratti costituiscono tacita accettazione delle previsioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto, nel Regolamento didattico e nel Codice etico e della Carta della Qualità di Ateneo, con particolare riferimento ai doveri e ai diritti degli appartenenti alla comunità universitaria della Kore, indipendentemente dalla durata del periodo di appartenenza.
3. Gli incaricati a qualsiasi titolo di un insegnamento nei corsi di studi ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento tengono aggiornato il registro fornito dall'Ateneo, in formato cartaceo o digitale, in cui annotare e sottoscrivere i dati relativi all'attività didattica svolta ed ai compiti connessi di cui all'articolo 2 comma 8, soggetto al visto degli organi di Ateneo ai fini della liquidazione dei compensi.

Art. 8

Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca degli incarichi

1. La partecipazione alle procedure per il conferimento di un incarico di insegnamento non attribuisce al candidato alcun diritto in ordine al conferimento stesso. L'Università può, in qualsiasi momento della procedura e fino alla sottoscrizione del contratto, conferire l'insegnamento a propri docenti interni che ne abbiano i requisiti secondo la vigente normativa universitaria o provvedere secondo le altre misure previste nel presente Regolamento ovvero eventuali successive innovazioni normative sopravvenute nel sistema universitario nazionale.
2. L'insegnamento non è conferito o, anche se conferito, è ridimensionabile o revocabile in qualsiasi momento nei seguenti casi:
 - a. quando l'insegnamento richiesto non venga, per qualsiasi ragione, attivato;
 - b. quando l'insegnamento sia assunto in mutuaione da altro insegnamento analogo nello stesso o in altro corso di laurea dell'Università di Enna;
 - c. quando, in relazione alle procedure nazionali di reclutamento promosse dall'Università di Enna, assumano servizio nuovi professori o ricercatori nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori ad esso affini;
 - d. quando sopraggiungano ulteriori disponibilità di visiting professor italiani o stranieri ovvero di docenti interni dell'Università di Enna o di docenti di chiara fama;
 - e. quando non abbiano, per qualsiasi ragione, esito conclusivo favorevole le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 3, lettere c), d) ed e).
3. L'attivazione di un insegnamento e quindi l'affidamento ed il mantenimento del relativo incarico sono in ogni caso subordinati alla verifica delle effettive esigenze didattiche. Nel caso in cui il numero di studenti frequentanti - accertato mediante le procedure di monitoraggio del sistema di assicurazione della qualità - dovesse risultare significativamente ridotto rispetto alle previsioni, e quindi incompatibile con le normali attività didattiche rivolte a gruppi di allievi, l'Università può procedere alla rescissione del contratto, ovvero proporre al docente a contratto lo svolgimento di attività alternative.
4. Oltre ai casi sopraindicati, un incarico di insegnamento in affidamento o a contratto può essere revocato in qualsiasi momento in tutti i casi nei quali il docente cui sia stato assegnato svolga attività in contrasto con la missione dell'Università di Enna, come indicata nello Statuto, oppure entri in conflitto di interesse con l'Ateneo, ovvero provochi con la sua azione disagi alla regolare organizzazione dei servizi didattici dell'Università o produca, anche indirettamente, danni all'immagine e/o al prestigio dell'Università. Il provvedimento di revoca è adottato, su esposto del Preside, dal Presidente sentito il Rettore o l'Ombudsman.
5. L'incarico può essere revocato, inoltre, quando chi l'abbia avuto conferito:
 - a. realizzi ripetute inadempienze rispetto agli impegni assunti, con particolare riguardo all'eventuale mancato rispetto degli orari delle lezioni comunicate, del ricevimento degli studenti e del calendario delle prove di valutazione degli studenti, della regolare tenuta del registro delle attività;
 - b. sospenda ingiustificatamente l'attività per un periodo superiore a cinque giorni fatti salvi i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi debitamente comprovati;
 - c. non adempia agli impegni obbligatori previsti all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - d. contravvenga allo Statuto, al Codice etico o ai regolamenti dell'Università, resi pubblici sul sito dell'Ateneo;
 - e. trasferisca indebitamente ad altri l'incarico affidatogli, violando l'obbligo di cui al precedente articolo 4, comma 8.
6. L'insegnamento viene immediatamente revocato dal Presidente quando ne sia stata accertata l'assenza o la carenza dei requisiti da parte di chi lo abbia avuto conferito.

Il contratto è revocato, infine, previa sospensione, quando la revoca sia richiesta dall'Ombudsman dell'Università con motivata relazione al Presidente, al Rettore e al Direttore Generale. L'Università si riserva, in tali casi, l'adozione di più gravi provvedimenti.

7. Quando si verifichi una revoca dell'incarico, non dovuta al caso previsto nel comma precedente, il docente ha diritto al compenso, se previsto, in misura proporzionale all'impegno già svolto alla data di revoca.

Art. 9 Compenso ed esclusioni

1. Gli incarichi ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento sono conferiti attraverso contratti di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative ovvero libero-professionali o alle prestazioni occasionali.
2. Le modalità e l'entità del compenso attribuito agli incarichi sono riportate nel contratto. Per gli incarichi conferiti a docenti universitari di ruolo o non di ruolo, il compenso orario lordo è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.
3. Per i contratti di cui al precedente articolo 5, l'entità complessiva e le forme di erogazione dell'eventuale compenso sono indicate nell'avviso pubblico. Il compenso orario lordo non può essere superiore al 50% della misura massima fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 240/2010.
4. Sono esclusi rimborsi delle spese di viaggio o di soggiorno sostenute dai soggetti incaricati per le eventuali trasferte per raggiungere l'Università di Enna o comunque la sede indicata per lo svolgimento del contratto dalla propria residenza o dalla propria sede di servizio per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento. È altresì esclusa qualsiasi indennità di missione.
5. Non sono, in alcun caso, retribuite ore eccedenti rispetto a quelle previste in contratto svolte dai docenti su propria iniziativa. L'Università si riserva di richiedere al docente, a fronte di particolari esigenze didattiche, la disponibilità a svolgere ulteriori ore di lezione nell'ambito dell'insegnamento attribuito, destinate agli studenti lavoratori ed a tempo parziale, da svolgersi in orario serale. Le ore di lezione aggiuntive sono eventualmente retribuite alle stesse condizioni di quelle di base.
6. I compensi previsti nel presente Regolamento sono erogati a saldo in unica soluzione previa dichiarazione liberatoria del presidente del consiglio di corso di studi che attesti l'avvenuto regolare espletamento delle attività previste nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte dal docente siano giustificatamente inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
7. Nessun compenso è dovuto ai docenti che non abbiano avuto conferito un incarico con atto formale del Presidente dell'Università o di un suo delegato.

Art. 10 Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento, si applicano in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l'Università provvede direttamente alle coperture assicurative espressamente previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

Disposizioni finali

1. I criteri di organizzazione delle attività didattiche e delle attività connesse con l'insegnamento, previsti nel presente Regolamento possono essere, in casi eccezionali, adeguati a particolari e straordinarie situazioni che rispondano all'interesse prioritario dell'Università e dei servizi in favore degli studenti.
2. Tutti gli incarichi di insegnamento sono di norma oggetto di valutazione da parte degli studenti nelle forme previste dalle norme di legge e di Ateneo in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Esso viene applicato a tutte le procedure per il conferimento di affidamenti e contratti il cui avviso pubblico debba ancora essere emanato.